



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung
Abteilung Leistungen Krankenversicherung

**Commento alle modifiche dell'OPre del 19 aprile 2023 valide dal 1°
maggio 2023
(RU 2023 195, n° 66 del 25 aprile 2023)**

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Modifiche al contenuto dell'allegato 4 OPre	3
3.	Domande rifiutate	3

1. Introduzione

Nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e relativi allegati sono designate le prestazioni remunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha la competenza di adattare di volta in volta l'OPre e i relativi allegati alle nuove circostanze, tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni delle commissioni consultive competenti, vale a dire la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) con le relative Sottocommissioni Mezzi e apparecchi (CFAMA-EMAp) e Analisi (CFAMA-EA) nonché la Commissione federale dei medicinali (CFM).

Questo documento contiene le spiegazioni degli emendamenti menzionati nel titolo.

2. Modifiche al contenuto dell'allegato 4 OPre

Art. 34b capoverso 2

Dal 1° giugno 2015, l'articolo 34b capoverso 2 lettere a e b OPre prevede che dai prezzi di fabbrica tedeschi siano detratti gli sconti dei fabbricanti vigenti in Germania. Fino ad oggi tali sconti ammontavano al 7 per cento per i preparati protetti da brevetto e al 16 per cento per i preparati con brevetto scaduto. Per il 2023 la Repubblica Federale di Germania ha aumentato lo sconto dei fabbricanti per i medicinali protetti da brevetto dal 7 al 12 per cento (cfr. §130a comma 1b libro quinto Codice di previdenza sociale tedesco, assicurazione malattie obbligatoria). Pertanto la riduzione del 7 per cento indicata all'articolo 34b capoverso 2 lettera a OPre non corrisponde più alle riduzioni applicate in Germania.

Per ragioni di certezza del diritto, la formulazione dell'articolo 34b capoverso 2 lettera a OPre deve essere adeguata alle mutate condizioni in Germania, indicando la nuova riduzione del 12 per cento al posto di quella vigente del 7 per cento. Dal momento che l'incremento in Germania è limitato fino alla fine del 2023, nel corso dell'anno il DFI verificherà se per il 2024 sarà necessario un ulteriore adeguamento. La disposizione transitoria chiarisce che la modifica si applica a tutte le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore.

La presente modifica entra in vigore il **1° maggio 2023**.

3. Domande rifiutate

Senza adeguamento in tedesco.

Il testo dell'articolo 34b capoverso 2 OPre nella lingua francese e italiana viene mutato per renderlo più preciso e adeguarlo alla formulazione in tedesco.

La presente modifica entra in vigore il **1° maggio 2023**.